

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 agosto 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 5 agosto 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata». (26A04041) Pag. 1

DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Pian delle Stele nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. (26A04180) Pag. 9

DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Vintulins nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia. (26A04181) Pag. 10

DECRETO 6 agosto 2026.

Riconoscimento del Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore dell'utilizzo di specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno. (26A04182) Pag. 12

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 30 luglio 2026.

Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alla regione biogeografica mediterranea, insistenti nel territorio della Regione autonoma Sardegna. (26A04118) Pag. 15

DECRETO 5 agosto 2026.

Designazione del sito di importanza comunitaria Bosco ai Frati, appartenente alla regione biogeografica continentale, quale zona speciale di conservazione (ZSC) insistente nel territorio della Regione Toscana. (26A04117) Pag. 17



**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 28 luglio 2026.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina e della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina - nella giornata del 22 luglio 2026. (26A03934) *Pag.* 19

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mama Si' società cooperativa sociale - Onlus», in Como e nomina del commissario liquidatore. (26A04024) *Pag.* 20

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondi Possibili - Cooperativa sociale onlus», in Bareggio e nomina del commissario liquidatore. (26A04025) *Pag.* 21

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pec Servizi società cooperativa in liquidazione», in Lacchiarella e nomina del commissario liquidatore. (26A04026) *Pag.* 21

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service società cooperativa in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore. (26A04027) *Pag.* 22

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Culturali Radiotelevisivi (S.C.R.) società cooperativa», in Genzano di Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A04028) *Pag.* 23

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Magicoop Services società cooperativa», in Galatone e nomina del commissario liquidatore. (26A04119) *Pag.* 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla» (26A03994) .. *Pag.* 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Januvia» (26A03995) .. *Pag.* 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Almotrex» (26A03996) . *Pag.* 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen» (26A03997) .. *Pag.* 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc» (26A03998) .. *Pag.* 27

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa» (26A03999) . *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asa-drox» (26A04068) *Pag.* 28

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Normoparin» (26A04069) *Pag.* 29

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l., in Pozzilli. (26A04098) . *Pag.* 29

Sospensione dell'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano rilasciata alla società Advaxia Biologics società a responsabilità limitata, in Pomezia. (26A04183) ... *Pag.* 29

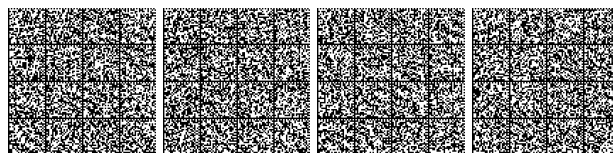
Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A04283) *Pag.* 29

**Camera di commercio Toscana
Nord-Ovest**

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A04043) *Pag.* 30

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ossolano». (26A04042) *Pag.* 30



Publicazione del regolamento di esecuzione della Commissione europea relativo all'approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, dei vini «Romagna». (26A04111) *Pag.* 35

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 18 giugno 2026, recante: «Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199». (26A04120) *Pag.* 35

Ministero dell'interno

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A04121) *Pag.* 35

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo (26A04122) *Pag.* 35

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A04123) *Pag.* 35

Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile (26A04124) *Pag.* 36

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A04125) *Pag.* 36

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A04126) *Pag.* 36

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A04127) *Pag.* 36

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo (26A04128) *Pag.* 37

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A04129) *Pag.* 37

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi (26A04130) *Pag.* 37

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 30 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 30 gennaio 2026. (26A04099) *Pag.* 37

Approvazione della delibera n. 519/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 25 febbraio 2026. (26A04100) ... *Pag.* 37

Approvazione della delibera n. 29290/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 novembre 2025. (26A04101) *Pag.* 38





DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 2026.

Modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata presso la Corte dei conti al n. 193 in data 13 febbraio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2026;

Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026», rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178/2023, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la direttiva del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare, prot. n. 106153 del 4 marzo 2026, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio al n. 159 in data 6 marzo 2026, con la quale sono stati assegnati, ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro, nonché dalla direttiva dipartimentale, sopra citate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;



Visto il regolamento (CE) n. 1904/2000 della Commissione del 7 settembre 2000, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Vista l'istanza presentata dall'Associazione per la valorizzazione della castagna amiatina IGP intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana, competente per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2026 con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione della stessa modifica ordinaria alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 4 luglio 2026.

2. Il disciplinare di produzione e il relativo documento unico consolidato della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» figurano come allegati del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 5 agosto 2026

Il dirigente: GASPARRI

ALLEGATO I

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«CASTAGNA DEL MONTE AMIATA»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Castagna del Monte Amiata» è riservata alle castagne ottenute da castagneti da frutto (Castanea Sativa Mill.) delle varietà descritte al successivo art. 2, le cui caratteristiche sono da attribuirsi esclusivamente a fattori naturali e all'opera dell'uomo, conformemente agli elementi e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

L'indicazione geografica protetta designa le castagne prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio.

I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensioni: da grandi a medi come meglio definiti all'art. 8;

forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato;

colore: striature più scure alternate al color rossastro per le varietà marrone e bastarda rossa, color castagno per il cecio;

il colore nocciola e a contorni regolari;

episperma: di colore fulvo chiaro;

seme: colore crema chiaro;

sapore: delicato e dolce.

Aspetto dei frutti: sano, integro, con non oltre l'8% di frutti deformati, con tracce di bacatura o di muffa.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» IGP, di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio delimitato dai confini amministrativi dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Sorano in Provincia di Grosseto e dei Comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in Provincia di Siena.



Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*.

In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate a controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Norme di produzione

Le condizioni ambientali dei castagneti destinati alla produzione della «Castagna del Monte Amiata» devono essere quelle tradizionali della zona. Sono pertanto da considerarsi idonei i castagneti da frutto siti nella zona di cui all'art. 3, coltivati in terreni derivanti in massima parte da rocce vulcaniche e arenacee e comunque a prevalente o abbondante componente silicea, atti così a conferire al prodotto in questione la sua caratterizzazione organolettica.

I sestii di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura periodica e pluriennale, devono essere quelli in uso tradizionale e generalizzato nella zona amiatina o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti.

Per l'iscrizione dei castagneti al circuito di controllo la scadenza è entro il 31 luglio dell'anno di cui si farà la raccolta.

La densità di piante ad ettaro sarà di massimo 180.

È consentito l'utilizzo di fertilizzanti e di trattamenti fitosanitari, purché ammessi o secondo il metodo biologico di cui alle norme europee o secondo il metodo integrato di cui alla disciplina approvata dalla Regione Toscana con legge regionale n. 25 del 1999.

La raccolta potrà essere effettuata a mano o con mezzi meccanici idonei tali da salvaguardare l'integrità del prodotto. La raccolta dei frutti deve avvenire tra settembre e novembre di ogni anno.

La resa produttiva ad ettaro è al massimo pari a Kg 3.000 di frutti; per i castagneti con una densità inferiore a 60 piante per ettaro non è consentita una resa produttiva superiore a Kg 50 per pianta.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento, conservazione dei frutti, debbono essere effettuate nell'ambito del territorio di produzione così come delimitato all'art. 3.

Il prodotto può essere messo in commercio tal quale. Se conservato, la conservazione può essere fatta in celle frigorifere, eventualmente in atmosfera controllata, oppure surgelato. I frutti possono essere curati, per prolungarne la conservazione, che dovrà essere fatta mediante cura in acqua fredda per non più di sette giorni senza aggiunta di alcun additivo, o mediante sterilizzazione con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda senza aggiunta di nessun additivo.

Art. 6.

Legame

La coltura del castagno da frutto nell'area amiatina ha da sempre avuto diffusione grazie alle condizioni pedologiche e climatiche particolarmente favorevoli. La maggior concentrazione degli impianti di castagneto da frutto la si riscontra in ogni caso nelle zone ovest/sud ovest del cono vulcanico dell'Amiata e particolarmente nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Castiglione d'Orcia.

Fin dal XIV secolo all'interno degli statuti delle Comunità dell'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa «castagno», in merito sia alla raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed il taglio delle piante verdi e delle piante secche, a meno di una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità del luogo e prevedevano sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo.

Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle castagne, precisando il periodo di stretta competenza del proprietario e il periodo nel quale la raccolta era libera. Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al carnevale dell'anno successivo per consentire a tutti, anche ai più poveri, di poter trovare un minimo di sostentamento. Anche in questo caso erano previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori.

Tali norme trovano la loro giustificazione nel fatto che la castagna è stata per molto tempo la principale se non l'unica fonte di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno.

Tale esigenza ha fatto sì che nella zona si sia consolidata nel tempo una profonda tradizione legata alla castagna. Infatti si è affermata la pratica della selezione di varietà locali di castagno adattate al clima ed interessanti dal punto di vista della redditività della produzione si sono altresì diffuse le tecniche per la conservazione del prodotto e per la sua elaborazione gastronomica.

Inoltre, per la sua posizione geografica, l'area amiatina gode di una particolare condizione che consente una produzione di qualità in antitesi sulle produzioni delle zone più settentrionali della regione.

Art. 7.

Confezionamento ed etichettatura

Per l'immissione al consumo del prodotto, fresco o surgelato, i frutti devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà fra quelle indicate all'art. 2, con divieto assoluto di mescolare tra loro le diverse varietà che devono essere commercializzate in confezioni per alimenti. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona di cui all'art. 4.

La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica protetta (I.G.P.) deve essere confezionata in quantità nominali non inferiori a 0,5 chilogrammi. Dette confezioni devono essere chiuse e sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza danneggiare la confezione.

È altresì consentita la vendita frazionata del prodotto prelevato da confezioni etichettate secondo le disposizioni del presente disciplinare ed esposte al pubblico, a condizione che detta confezione sia collocata in specifico scomparto o recipiente recante, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni definite dal presente disciplinare di produzione e che sia contabilizzato il frazionamento venduto.

L'etichettatura è costituita da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni:

a) Il logo della «Castagna del Monte Amiata», conformemente al logo descritto nel presente articolo;

b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio);

c) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti ed essere omogeneo per qualità, varietà e il cui calibro risulti indicato in etichetta come segue:

fino a 85 frutti per kg «frutto grande»;

oltre da 86 e fino a 95 frutti per kg «frutto medio».

Il prodotto che non rientra nelle due categorie precedenti, ma che presenta le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare, può fregiarsi della I.G.P. «Castagna del Monte Amiata», ma non può essere destinato al consumatore finale. Può essere utilizzato esclusivamente come



ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati. Il prodotto per tale destinazione dovrà essere confezionato in appositi contenitori, anche di grandi dimensioni, in ogni caso etichettati con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati con la dicitura: «Castagna del Monte Amiata» I.G.P. destinata alla trasformazione».

È fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva.

Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle caratteristiche del prodotto.

Logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP.

Il logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP è composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro, l'ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne-foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro.

Subito sotto il sopra descritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore nero «castagna» seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte del 60% e su tre righe, la scritta «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».

Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7,0 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime.

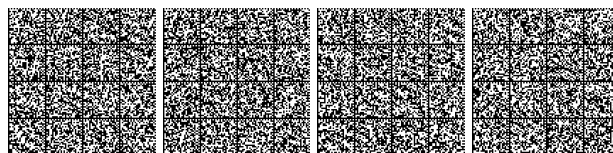
Colorimetria: i colori del logo sono «Colori Pantone»:

Marrone = 4975 C;

Giallo = 101 C;

Nero = *Process Black* C;

Verde = 383 C.



DOCUMENTO UNICO**Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli**

‘Castagna del Monte Amiata’

Numero di riferimento UE: DRAFT-PGI-IT-0084-AMD-STD_MSD - -

1. Denominazione/denominazioni

‘Castagna del Monte Amiata’

2. Tipo di indicazione geografica

☐ DOP

☒ IGP

3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4. Descrizione del prodotto agricolo**4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143**

0802 41 - con guscio

4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato

L'indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» designa le castagne prodotte nella zona delimitata e riferibili alle varietà correntemente conosciute come: marrone, bastarda rossa, cecio. I frutti dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: dimensioni: da grandi a medie; forma: obovata od ovale con apice poco pronunciato; colore: striature più scure alternate al color rossastro per le varietà marrone e bastarda rossa, color castagno per il cecio; ilo: colore nocciola e a contorni regolari; episperma: di colore fulvo chiaro; seme: colore crema chiaro; sapore: delicato e dolce. Aspetto dei frutti: sano, integro, con non oltre l'8% di frutti deformati, con tracce di bacatura o di muffa.



4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta)

-

4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata

Tutte le fasi della produzione (coltivazione, raccolta, cernita, calibratura, trattamento e conservazione dei frutti) e il confezionamento del prodotto devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata.

4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Per l'immissione al consumo del prodotto, fresco o surgelato, i frutti devono appartenere esclusivamente ad una sola varietà, con divieto assoluto di mescolare tra loro le diverse varietà che devono essere commercializzate in confezioni per alimenti. Il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della zona delimitata.

La «Castagna del Monte Amiata» con indicazione geografica protetta (I.G.P.) deve essere confezionata in quantità nominali non inferiori a 0.5 chilogrammi. Dette confezioni devono essere chiuse e sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza danneggiare la confezione.

E' altresì consentita la vendita frazionata del prodotto prelevato da confezioni etichettate secondo le disposizioni del presente disciplinare ed esposte al pubblico, a condizione che detta confezione sia collocata in specifico scomparto o recipiente recante, bene in vista, le stesse informazioni previste per le confezioni e che sia contabilizzato il frazionato venduto.

4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato

L'etichettatura è costituita da una etichetta inamovibile che deve riportare le seguenti indicazioni: a) Il logo della «Castagna del Monte Amiata», conformemente al logo descritto nel presente articolo; b) con caratteri ridotti del 50% rispetto alla scritta «Castagna del Monte Amiata», è obbligatorio inserire nella etichettatura il nome della varietà delle castagne contenute nella confezione (Marrone, Bastarda Rossa, Cecio); c) quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti ed essere omogeneo per qualità, varietà e il cui calibro risulti indicato in etichetta come segue: fino a 85 frutti per kg «frutto grande»; da 86 e fino a 95 frutti per kg «frutto medio». Il prodotto che non rientra nelle due categorie precedenti, ma che presenta le caratteristiche stabilite può fregiarsi della I.G.P. «Castagna del Monte Amiata», ma non può essere destinato al consumatore finale. Può essere utilizzato esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati. Il prodotto per tale destinazione dovrà essere confezionato in appositi contenitori, anche di grandi dimensioni, in ogni caso etichettati con caratteri leggibili e visibili su almeno uno dei lati con la dicitura: «Castagna del Monte Amiata» I.G.P. destinata alla trasformazione». E' fatto divieto assoluto di usare qualsiasi altra denominazione o aggettivazione aggiuntiva. Sono consentite eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e sulle



caratteristiche del prodotto. Logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP. Il logo della «Castagna del Monte Amiata» IGP è composto dal disegno di due castagne di colore marrone chiaro retinato che va sfumando all'interno, con contorni molto marcati e di colore marrone scuro, l'ilo delle castagne è colore giallo chiaro. Sullo sfondo immediatamente dietro le due castagne sono rappresentate due foglie stilizzate di castagno colore verde chiaro sfumante verso il bianco. Anche il contorno delle foglie è colore marrone scuro come le castagne. Il complesso castagne-foglie proietta alla base un'ombra di colore marrone scuro. Subito sotto il sopra descritto disegno vi è la scritta in corsivo minuscolo con andamento ricurvo e di colore nero «castagna» seguita immediatamente sotto con caratteri stampatello, andamento rettilineo di colore verde uguale alle foglie, dalla scritta «del Monte Amiata» e, ancora sotto in caratteri stampatello tutto maiuscolo, colore marrone più chiaro, con dimensioni ridotte del 60% e su tre righe, la scritta «INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA».

Le dimensioni massime del logo sopradescritto da usarsi sulle etichette dovranno essere di cm 7,5 per l'altezza e cm 7,0 per la larghezza. Le dimensioni minime potranno essere ridotte fino ad un quarto di quelle massime. Colorimetria: i colori del logo sono «Colori pantone»: marrone = 4975 C; giallo = 101 C; nero = Process Black C; verde = 383 C.



5. Delimitazione concisa della zona geografica

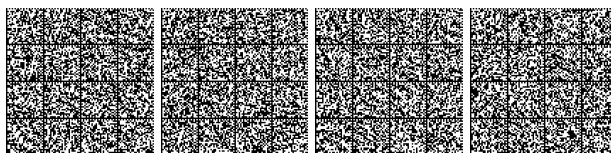
La zona di produzione della «Castagna del Monte Amiata» IGP, di cui al presente disciplinare, comprende l'intero territorio delimitato dai confini amministrativi dei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano e Sorano in provincia di Grosseto e dei comuni di Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore e Piancastagnaio in provincia di Siena.

6. Legame con la zona geografica

Il legame causale con l'origine geografica si basa su

- ☒ reputazione
- ☒ una determinata qualità
- ☒ altre caratteristiche

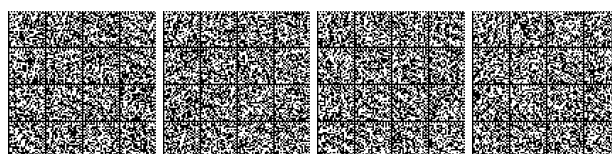
Sintesi del legame



La coltura del castagno da frutto nell'area amiatina ha da sempre avuto diffusione grazie alle condizioni pedologiche e climatiche particolarmente favorevoli. La maggior concentrazione degli impianti di castagneto da frutto, per una superficie totale di 2 078 ettari, la si riscontra in ogni caso nelle zone ovest/sud ovest del cono vulcanico dell'Amiata e particolarmente nei Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Flora, Seggiano e Castiglione d'Orcia. Fin dal XIV secolo all'interno degli Statuti delle Comunità dell'Amiata si registrano precise norme per la salvaguardia e lo sfruttamento della risorsa «castagno», in merito sia alla raccolta dei frutti sia alla raccolta del legname da opera o a scopo energetico. Tali statuti proibivano il danneggiamento ed il taglio delle piante verdi e delle piante secche, a meno di una specifica autorizzazione rilasciata dalle autorità del luogo e prevedevano sanzioni pecuniarie molto onerose per quel tempo. Inoltre si prevedeva un preciso calendario per la raccolta delle castagne, precisando il periodo di stretta competenza del proprietario e il periodo nel quale la raccolta era libera. Quest'ultimo periodo poteva giungere fino al carnevale dell'anno successivo per consentire a tutti, anche ai più poveri, di poter trovare un minimo di sostentamento. Anche in questo caso erano previste sanzioni pecuniarie per i trasgressori. Tali norme trovano la loro giustificazione nel fatto che la castagna è stata per molto tempo la principale se non l'unica fonte di cibo per le popolazioni montane in alcuni periodi dell'anno. Tale esigenza ha fatto sì che nella zona si sia consolidata nel tempo una profonda tradizione legata alla castagna. Infatti si è affermata la pratica della selezione di varietà locali di castagno adattate al clima ed interessanti dal punto di vista della redditività della produzione, si sono altresì diffuse le tecniche per la conservazione del prodotto e per la sua elaborazione gastronomica. Inoltre, per la sua posizione geografica l'area amiatina gode di una particolare condizione che consente una produzione di qualità in anticipo sulle produzioni delle zone più settentrionali della regione.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

26A04041



DECRETO 6 agosto 2026.

Istituzione e inserimento del bosco Pian dele Stele nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*) e l'art. 7, comma 13-*bis*), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024 con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV, dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160, riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *s-bis*), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto direttoriale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Visto il decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026 con cui il competente Servizio foreste del-

la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce al bosco denominato «Pian dele Stele», di proprietà della stessa, lo *status* di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che il suddetto decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. n. 0781175/P/GEN del 13 luglio 2026 con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale termine siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

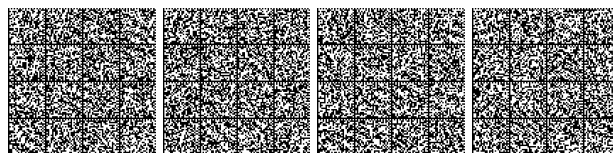
1. È istituito il bosco vetusto denominato Pian dele Stele, esteso per 14,3566 ettari nel Comune di Polcenigo, in Provincia di Pordenone, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il bosco Pian dele Stele è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.



2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Pian delle Stele nella Rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.

Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;
- l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;
- m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;
- n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;

o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;

p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;

q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 385731 del 6 agosto 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa»

26A04180

DECRETO 6 agosto 2026.

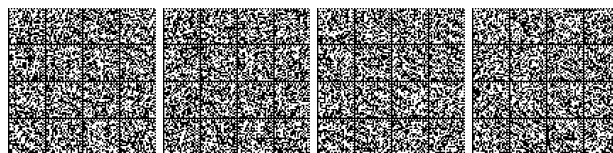
Istituzione e inserimento del bosco Vintulins nella Rete nazionale dei boschi vetusti d'Italia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DIFOR IV

DELLA DIREZIONE GENERALE

DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» di seguito denominato TUFF e, in particolare, la definizione di «bosco vetusto» di cui l'art. 3, comma 2, lettera s-bis) e l'art. 7, comma 13-bis), che prevede l'adozione di «apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per



l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica 19 novembre 2021, n. 608943, recante «Approvazione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come «boschi vetusti» di cui all'art. 7, comma 13-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34», che detta indicazioni per la loro gestione e tutela anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti;

Considerata la strategia forestale nazionale di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2021, n. 677064, che evidenzia l'importanza della pianificazione forestale e delle foreste vetuste;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 aprile 2023, n. 193945, recante l'istituzione della Rete nazionale dei boschi vetusti, nell'ambito della quale è istituita, altresì, una sezione speciale nella quale sono inserite le foreste che UNESCO ha riconosciuto come «antiche faggete primordiali dei Carpazi e in altre regioni d'Europa»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024 con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di direttore generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e che lo stesso ha delegato il direttore dell'Ufficio DIFOR IV, dott. Alessandro Cerofolini, competente in materia di boschi vetusti, a emanare i relativi decreti attuativi;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 maggio 2025, n. 225160, riguardante le «modalità di condivisione dei dati relativi al censimento dei boschi vetusti di cui all'art. 3, comma 2, lettera s-bis), del TUFF, al fine dell'inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti»;

Visto il decreto direttoriale del 24 febbraio 2026, n. 90394, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2026, con il quale è stato istituito il primo bosco vetusto ed è stato avviato il procedimento di inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti, a cui il presente decreto si conforma;

Visto il decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026 con cui il competente Servizio foreste della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce al bosco denominato «Bosco Vintulins», di proprietà della stessa, lo status di bosco vetusto ai sensi delle vigenti norme in materia come sopra richiamate e ne individua la perimetrazione;

Considerato che il suddetto decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica e alla scheda normativa contenente le prescrizioni per la tutela, la conservazione e divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio, costituisce parte integrante del presente decreto;

Preso atto della nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prot. n. 0781175/P/GEN del 13 luglio 2026 con la quale comunica che il periodo di pubblicazione di sessanta giorni, ai fini della presentazione di motivate osservazioni, è giunto a scadenza senza che entro tale termine siano pervenute note e memorie da parte degli aventi diritto e pertanto il provvedimento ha assunto piena efficacia;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV, competente per materia, ha provveduto alla verifica formale sulla completezza delle informazioni e sulla coerenza della documentazione inserita all'interno del servizio «Sistema boschi vetusti» del Sistema informativo agricolo nazionale, validandone i dati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del bosco vetusto

1. È istituito il bosco vetusto denominato Bosco Vintulins, esteso per 11,7446 ettari nel Comune di Paularo, in Provincia di Udine, individuato, perimetrato e riconosciuto dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto direttoriale n. 18785/GRFVG del 9 aprile 2026, sulla base delle caratteristiche indicate nelle linee guida di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2021, n. 608943.

2. L'area delimitata quale bosco vetusto, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, ossia presenza di specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, biodiversità caratteristica con la presenza di stadi seriali legati alla rinnovazione e alla senescenza, assenza di disturbi antropici da almeno sessanta anni ed estensione di almeno 10 ettari, è rappresentata nell'allegata cartografia su planimetria catastale.

Art. 2.

Inserimento nella Rete nazionale dei boschi vetusti

1. Il Bosco Vintulins è inserito nella Rete nazionale dei boschi vetusti istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, unitamente alla scheda di censimento, alla documentazione fotografica, alle prescrizioni per la tutela, la conservazione e ai divieti validi nelle more della redazione e approvazione del Piano di gestione e monitoraggio.

2. La Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio DIFOR IV provvede all'iscrizione del bosco vetusto Bosco Vintulins nella rete nazionale, alla conservazione della documentazione inviata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni inerenti l'area forestale vetusta.



Art. 3.

Finalità

1. Il bosco vetusto di cui ai precedenti articoli ha lo scopo di garantire la conservazione e l'evoluzione naturale delle popolazioni vegetali e animali in esso presenti, la tutela dell'ecosistema forestale e dei processi evolutivi in atto al suo interno nonché di costituire un centro di studio e di documentazione biogenetica, utile per la gestione forestale sostenibile di aree boschive simili o contigue.

2. Nella gestione del bosco vetusto è assicurata l'applicazione di metodi di gestione e di restauro forestale e ambientale idonei a favorire il completo sviluppo dei processi evolutivi e naturali tipici delle formazioni forestali mature.

Art. 4.

Divieti

1. Salvo quanto vietato dalla regione, all'interno del bosco vetusto di cui al presente decreto è interdetto qualsiasi tipo di disturbo antropico. In particolare, è vietato:

- a) ogni forma di caccia e di pesca;
- b) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o di cattura;
- c) la realizzazione di interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli realizzati per finalità di studio e ricerca nonché quelli strettamente conservativi purché autorizzati dal competente servizio forestale regionale e attuate dall'ente gestore in modo prudente e non impattante;
- d) l'abbattimento e il danneggiamento degli alberi e degli arbusti;
- e) l'asportazione dei tronchi e dei rami degli alberi e degli arbusti caduti a terra, ad eccezione del semplice spostamento degli stessi per la manutenzione della viabilità preesistente;
- f) la rimozione e la raccolta della lettiera del sottobosco e del muschio;
- g) il transito e la sosta di veicoli a motore, eccetto i mezzi di soccorso, di controllo, di servizio, di antincendio boschivo e quelli appositamente autorizzati;
- h) il transito fuori dalla viabilità forestale e dalla sentieristica preesistente, salvo per motivi di studio, ricerca, soccorso, servizio e antincendio boschivo;
- i) il transito a piedi con cani tenuti senza guinzaglio;
- l) il disturbo alla fauna selvatica, comprese le specie ittiche;
- m) l'introduzione clandestina di specie di flora e fauna alloctone;
- n) il pascolo di animali di allevamento e lo svolgimento di altre attività agricole e zootecniche;
- o) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento della flora spontanea;
- p) la raccolta non autorizzata e il danneggiamento dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- q) l'accensione di fuochi, la sosta per campeggio anche temporaneo e il fumare sigarette;

r) l'abbandono di rifiuti a terra e l'inquinamento delle acque;

s) il sorvolo dell'area boschiva con droni, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

t) recare rumori molesti o ascoltare musica ad alto volume;

u) ogni altra attività antropica che possa compromettere la protezione del suolo, la conservazione della natura e la vetustà del bosco.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione Politiche nazionali/foreste/boschi vetusti.

2. Il presente decreto è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il direttore: CEROFOLINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A e B del decreto direttoriale n. 385698 del 6 agosto 2026 sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/foreste/boschi vetusti/normativa»

26A04181

DECRETO 6 agosto 2026.

Riconoscimento del Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore dell'utilizzo di specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto lo *standard* internazionale sulle misure fitosanitarie ISPM n. 15, della Convenzione internazionale per



la protezione delle piante della FAO, adottato nel 2002 inerente «Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (ISPM15)» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 2 luglio 2004, recante «Definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 4 marzo 2011 recante «Modifica del decreto 2 luglio 2004, relativo alla definizione dei requisiti necessari al riconoscimento di soggetti gestori, per l'utilizzo di un marchio specifico da apporre sugli imballaggi in legno»;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il Capo VI, Sezione 3 del regolamento (UE) 2016/2031 ed in particolare gli articoli 96, 97 98 e 99 su materiali di imballaggio in legno;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visti, in particolare, gli articoli 28, 29 e 32 del citato regolamento (UE) 2017/625, recanti, rispettivamente, disposizioni inerenti la delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati e i relativi obblighi;

Vista la nota prot. Masaf n. 47919 del 13 febbraio 2018 con la quale è stato istituito il Gruppo di lavoro «Marchio ISPM 15 imballaggi in legno», nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2125 della Commissione del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative all'esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da im-

ballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visti, in particolare, l'art. 41 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante le disposizioni inerenti «Registrazione, autorizzazione e controllo degli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno nel territorio dell'Unione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023» registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio nazionale sistema legno, indicato dall'Associazione FederlegnoArredo, con nota prot. Masaf n. 0284148 del 24 giugno 2025, con la quale è stato richiesto il riconoscimento quale soggetto gestore dell'utilizzo del marchio IPPC/FAO ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 luglio 2004;

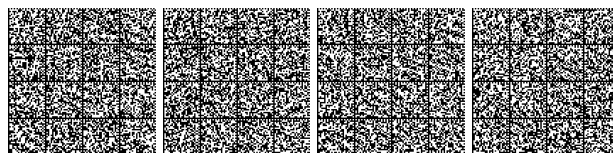
Visto il «Regolamento per utilizzo del marchio IPPC/FAO/FITALY» presentato a corredo dell'istanza prot. Masaf n. 0284148 del 24 giugno 2025, integrato e modificato da ultimo con nota n. 0177524 del 16 aprile 2026;

Viste le integrazioni fornite in seguito ai chiarimenti richiesti con le note Masaf n. 372507 dell'8 agosto 2025, n. 0690182 del 22 dicembre 2025 e n. 108661 del 5 marzo 2026;

Considerata l'istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro «Marchio ISPM 15 imballaggi in legno» sull'istanza e la documentazione presentata dal Consorzio nazionale sistema legno;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 gennaio 2026, n. 33234, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilan-



cio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;

Viste le modifiche e le informazioni integrative presentate dal Consorzio nazionale sistema legno ed in particolare le note n. 0389547 del 25 agosto 2025, n. 0696139 del 30 dicembre 2025 e n. 0177524 del 16 aprile 2026;

Vista la nota prot. Masaf n. 0302848 del 23 giugno 2026 con la quale Accredia ha illustrato le procedure necessarie per l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per i controlli ufficiali nel settore degli imballaggi in legno;

Considerato che per poter avviare l'iter di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di una struttura per l'effettuazione di ispezioni agli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'art. 98 del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi, è necessario definire uno «Schema per l'effettuazione dei controlli» che identifichi le procedure obbligatorie per gli operatori professionali coinvolti e le modalità di controllo da mettere in atto nell'esecuzione dei controlli ufficiali;

Ritenuto opportuno, nelle more della definizione dello «Schema per l'effettuazione dei controlli», riconoscere per un periodo sufficiente all'eventuale accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020, il Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) quale soggetto gestore, per lo sviluppo delle attività di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004 ad eccezione dei controlli ufficiali agli operatori professionali aderenti;

Acquisito il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 6 agosto 2026;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio nazionale sistema legno (CNSL) è riconosciuto soggetto gestore dell'utilizzo dello specifico marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno, per lo sviluppo delle attività di cui al decreto ministeriale 2 luglio 2004 ad eccezione dei controlli ufficiali agli operatori professionali aderenti.

2. Il Consorzio nazionale sistema legno coordina tutte le figure professionali coinvolte nella filiera degli imballaggi in legno ad esso aderenti, comprese quelle relative al trattamento fitosanitario, per la verifica dei sistemi di certificazione e di marcatura messi in essere.

Art. 2.

1. Il Consorzio nazionale sistema legno, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 1, opera nel rispetto delle responsabilità e dei compiti indicati nel «Regolamento per utilizzo del marchio IPPC/FAO/FITALY».

2. Il Consorzio nazionale sistema legno provvede ad effettuare tutte le eventuali modifiche al regolamento richieste dal Servizio fitosanitario centrale entro i termini previsti nella richiesta.

Art. 3.

1. Gli operatori professionali che applicano il marchio per il materiale da imballaggio di legno e coloro che commercializzano imballaggi con tale marchio, sono registrati nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), di cui all'art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031.

2. L'autorizzazione ad applicare il marchio, a riparare il materiale da imballaggio di legno e a commercializzare imballaggi con il marchio suddetto, è concessa dal Consorzio nazionale sistema legno a un operatore registrato al RUOP che rispetti le condizioni di cui agli articoli 97 e 98 del regolamento (UE) 2016/2031 a seguito dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente, supportato dal personale tecnico del Consorzio stesso.

Art. 4.

1. Il Consorzio nazionale sistema legno, in qualità di soggetto gestore, comunica gli esiti delle attività di vigilanza e di supporto alle ditte aderenti, da esso effettuate, al Servizio fitosanitario nazionale, periodicamente e ogni volta quest'ultimo ne faccia richiesta.

2. Il Consorzio nazionale sistema legno informa immediatamente il Servizio fitosanitario regionale competente qualora le sue attività rivelino una sospetta non conformità, conformemente al regolamento di cui all'art. 1, comma 2.

3. Il Consorzio nazionale sistema legno garantisce l'accesso da parte dei Servizi fitosanitari regionali competenti ai propri locali e strutture, collabora e fornisce assistenza.

Art. 5.

1. Il Servizio fitosanitario nazionale è l'autorità responsabile della supervisione del Consorzio nazionale sistema legno.

2. Il mantenimento del riconoscimento come soggetto gestore di cui all'art. 1 è subordinato ad una verifica periodica realizzata mediante audit o ispezioni sulla base di un programma coordinato dal Servizio fitosanitario centrale, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale.

3. Il Ministero, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, revoca il riconoscimento di cui all'art. 1 qualora il Consorzio nazionale sistema legno non adotti, nei tempi e secondo le modalità indicati dal Servizio fitosanitario centrale, misure adeguate e tempestive per porre rimedio ad eventuali carenze individuate a seguito delle attività sviluppate, o nel caso in cui venga appurato che la sua indipendenza o imparzialità siano state compromesse.



Art. 6.

1. Il soggetto gestore, di cui all'art. 1, effettua attività di vigilanza e di supporto alle ditte nei siti e in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno, di cui all'art. 98, del regolamento (UE) 2016/2031 e a commercializzare tali imballaggi.

Art. 7.

1. Il riconoscimento quale soggetto gestore, di cui all'art. 1, ha validità a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al giorno 31 dicembre 2027.

2. Il Consorzio nazionale sistema legno qualora intenda rinnovare o variare gli ambiti operativi riconosciuti dal presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di ottobre 2027.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il direttore generale: ANGELINI

26A04182

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 30 luglio 2026.

Designazione di quattro Zone speciali di conservazione (ZSC), appartenenti alla regione biogeografica mediterranea, insistenti nel territorio della Regione autonoma Sardegna.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione europea del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei Siti di importanza comunitaria;

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con lettera prot. 5522 del 13 gennaio 2026 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

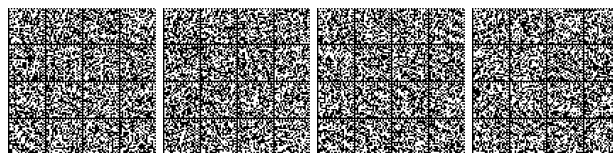
Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 final «Strategia europea per la biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 15/20 del 19 marzo 2025 recante approvazione delle misure di conservazione per 89 Zone speciali di conservazione (ZSC) e 4 Siti di interesse comunitario (SIC);

Vista la nota del 3 novembre 2025, prot. n. 0204707, con cui il MASE ha trasmesso le proprie osservazioni sui format relativi ai quattro SIC in esame, segnalando alcune criticità sostanziali e ulteriori osservazioni di minore entità, da correggere necessariamente ai fini della designazione quali ZSC;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 31/20 del 17 giugno 2026 recante approvazione delle modifiche ai format obiettivi e misure di conservazione per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) ITB012212 Sa Rocca Ulari, ITB012213 Grotta de Su Coloru, ITB032240 Castello di Medusa e ITB042251 Corongiu de Mari, che sostituisce detti format a quelli della delibera di giunta regionale n. 15/20 del 19 marzo 2025;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con la delibera sopra richiamata, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» dei 4 Siti di importanza comunitaria ricadenti nella regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Sardegna;

Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna rilasciata con lettera della Presidente della Regione del 17 luglio 2026, prot. n. 0010423;

Decreta:

Art. 1.

Designazione ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) quattro siti della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione autonoma Sardegna, già proposti alla Commissione europea quali Siti

di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

2. La cartografia e i tipi di *habitat* naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC, con nota prot. n. 5522, del 13 gennaio 2026. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nei siti, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli contenuti nei format approvati con delibera di giunta regionale n. 31/20 del 17 giugno 2026 e che sostituiscono i medesimi format della delibera di giunta regionale n. 15/20 del 19 marzo 2025, già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla regione. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.



Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Sardegna, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

ALLEGATO I
(art. 1 comma 1)

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)	Regione Biogeografica	Atti di approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione
B	ITB012212	Sa Rocca Ulari	14,8	Mediterranea	DGR n. 31/20 del 17 giugno 2026
B	ITB012213	Grotta de Su Coloru	65	Mediterranea	DGR n. 31/20 del 17 giugno 2026
B	ITB032240	Castello di Medusa	493	Mediterranea	DGR n. 31/20 del 17 giugno 2026
B	ITB042251	Corongiu de Mari	114	Mediterranea	DGR n. 31/20 del 17 giugno 2026

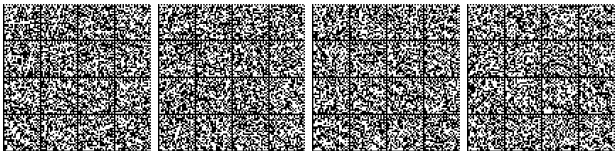
26A04118

DECRETO 5 agosto 2026.

Designazione del sito di importanza comunitaria Bosco ai Frati, appartenente alla regione biogeografica continentale, quale zona speciale di conservazione (ZSC) insistente nel territorio della Regione Toscana.

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l’on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2026/401 della Commissione europea del 24 febbraio 2026 recante modalità di applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei siti di importanza comunitaria;



Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la tutela della biodiversità e del mare, con lettera prot. 5522 del 13 gennaio 2026 alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM(2020) 380 *final* «Strategia europea per la biodiversità 2030 - Riportare la natura nella nostra vita»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, adottata con decreto ministeriale n. 252 del 3 agosto 2023;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1009 del 21 luglio 2025 recante approvazione di obiettivi e misure di conservazione di 139 siti Natura 2000 (SIC, ZSC, ZSC/ZPS) della Regione Toscana con la quale sono state approvate le misure generali applicabili a tutti i Siti designati quali SIC, ZSC e ZSC/ZPS terrestri e marini, le misure sito - specifiche, ed i *format* compilati sulla base della metodologia messa a punto dal MASE;

Vista la legge regionale del 19 marzo 2015, n. 30 recante «Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale» che all'art. 67, comma 1, let. c-*bis*), prevede che la regione esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra richiamati atti, le stesse possono all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli *habitat* di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quale «Zona speciale di conservazione» del sito di importanza comunitaria IT5140006 Bosco ai Frati della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Toscana;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana rilasciata con deliberazione di giunta regionale n. 844 del 16 luglio 2026;

Decreta:

Art. 1.

Designazione ZSC

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) il sito, di tipo B, IT5140006 Bosco ai Frati, con un'estensione pari a 171 ettari, della regione biogeografica continentale insistente nel territorio della Regione Toscana, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata, sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario *standard* dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC, con nota del 13 gennaio 2026, prot. n. 5522. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it) nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche che sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Obiettivi e misure di conservazione

1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di *habitat* naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie e la perturbazione delle specie per cui la zona è designata, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,



relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono quelli approvati con delibera di giunta regionale n. 1009 del 21 luglio 2025, già operativi.

2. Lo stralcio della deliberazione di cui al comma 1 relativo agli obiettivi e alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

4. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla regione. Gli aggiornamenti sono comunicati entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Toscana è il soggetto affidatario della gestione della ZSC Bosco ai Frati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

26A04117

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 luglio 2026.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina e della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina - nella giornata del 22 luglio 2026.

IL DIRETTORE

DEI SISTEMI INFORMATIVI, STATISTICA,
ORGANIZZAZIONE E BILANCIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari;

Visto l'art. 20, commi da 2-bis a 2-quinquies, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, come modificati dall'art. 1, commi 545, 546 e 547, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con il quale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, così come modificato e aggiornato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 24 novembre 2025, recante le specifiche disposizioni concernenti le attribuzioni degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento della giustizia tributaria;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 maggio 2024, concernente l'individuazione degli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e definizione dei relativi compiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 167 del 18 luglio 2024, entrato in vigore il giorno 17 agosto 2024, e in particolare, la tabella di cui all'allegato C del medesimo decreto che individua gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado e le relative trentacinque posizioni dirigenziali non generali;

Viste la nota n. 167085 del 22 luglio 2026, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha comunicato l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica per l'esecuzione di lavori sugli impianti, a decorrere dalle ore 8,30 fino alle ore 15,30 nella giornata del 22 luglio 2026, come da relativo comunicato della società distributrice;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza della citata Corte di giustizia tributaria, nella giornata del 22 luglio 2026, per le ragioni di cui sopra;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Lazio, che con nota n. 2125 del 28 luglio 2026 ha espresso parere favorevole;



Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina e della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio - sezione staccata di Latina - nella giornata del 22 luglio 2026.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2026

Il direttore: LODDO

26A03934

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mama Si' società cooperativa sociale - Onlus», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Mama Si' società cooperativa sociale - Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 aprile 2025, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.179,00, si riscontra una massa debitoria di euro 78.520,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 76.341,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti verso l'erario e gli istituti previdenziali;

Considerato che in data 21 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Mama Si' società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Como (CO) (codice fiscale n. 03160700138), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Iacolina, nato a Como (CO) il 19 maggio 1990 (codice fiscale CLNMRC90E19C933N), ivi domiciliato in via dei Mille n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

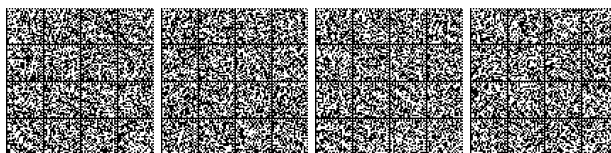
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04024



DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Mondi Possibili - Cooperativa sociale onlus», in Bareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Mondi Possibili - Cooperativa sociale onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 30 giugno 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 91.067,00, si riscontra una massa debitoria di euro 399.121,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 313.260,00;

Considerato che in data 1° febbraio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Mondi Possibili - Cooperativa sociale onlus», con sede in Bareggio (MI) (codice fiscale n. 08529210968), è posta in liquidazione coatta

amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Laura Tomaiuolo, nata a Foggia (FG) il 18 settembre 1979 (codice fiscale TMLL-RA79P58D643B), domiciliata in Milano (MI), piazzetta Umberto Giordano n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04025

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pec Servizi società cooperativa in liquidazione», in Lacchiarella e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

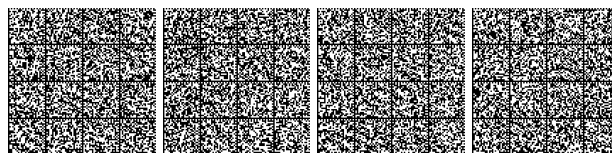
Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «PEC Servizi società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 36.953,00, si riscontra una massa debitoria di euro 198.479,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -161.526,00;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la nota del 2 febbraio 2026, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, ha comunicato di non proporre una terna di professionisti ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «PEC Servizi società cooperativa in liquidazione», con sede in Lacchiarella (MI) (codice fiscale 08233080962), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Garegnani, nato a Milano (MI) il 13 marzo 1962 (codice fiscale GRGMRC62C13F205S), ivi domiciliato in Largo Richini n. 2/A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04026

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Service società cooperativa in liquidazione», in Ariccia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 58.030,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.402.042,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.344.012,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti fiscali e tributari, contestati dalla Guardia di finanza di Velletri in sede di ispezione, oltre a gravi criticità di natura amministrativa;

Considerato che in data 7 luglio 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;



Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Service società cooperativa in liquidazione», con sede in Ariccia (RM) (codice fiscale 12163461002), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Vincenzo Bassi, nato a Vasto (CH) il 21 maggio 1972 (codice fiscale BSSVCN72E21E372S), domiciliato in Roma, via Leone Magno n. 44.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04027

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Culturali Radiotelevisivi (S.C.R.) società cooperativa», in Genzano di Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi Culturali Radiotelevisivi (S.C.R.) società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, dato il patrimonio netto negativo di euro -10.784,00 e l'impossibilità dell'ente di soddisfare le obbligazioni assunte;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base dell'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 16 agosto 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi Culturali Radiotelevisivi (S.C.R.) società cooperativa», con sede in Genzano di Roma (RM) (codice fiscale 04841230586), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Ester Castagnoli, nata a Cesena (FC) il 28 settembre 1961 (codice fiscale CST-STR61P68C573D), ivi domiciliata in via Marchesi Romagnoli n. 7.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04028

DECRETO 30 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Magicoop Services società cooperativa», in Galatone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Magicoop Services società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 455.106,17, si riscontra una massa debitoria di euro 622.806,84 e un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 199.619,76;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 17 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Magicoop Services società cooperativa», con sede in Galatone (LE) (codice fiscale 04609940756), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Patrizia Dolce, nata a Galatina (LE) il 19 febbraio 1964 (codice fiscale DLCDL-P64B59D862T), domiciliata in Lecce (LE), via Giovan Leonardo Marugi n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A04119



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Emla»

Estratto determina IP n. 470 del 16 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale EMLA 25 mg/g + 25 mg/g creme 5 bisnagas de 5 g e 12 pensos dal Portogallo con numero di autorizzazione 2443588, intestato alla società Aspen Pharma Trading Limited 3016 Lake Drive Citywest Business Campus Dublin 24 Irlanda e prodotto da Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32-36 - 23843 - Bad Oldesloe - Germania, da Meribel Pharma Karlskoga AB Björkbornsvägen 5, 691 33 Karlskoga, Svezia e da Recipharm Karlskoga AB Björkbornsvägen, 5 - 691 33 - Karlskoga - Svezia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 - Napoli (NA).

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 048235028 (in base 10) 1G00JN(in base 32);

forma farmaceutica: crema;

composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg prilocaina;

eccipienti: carbomero, macrogol glicerolo idrossistearato, sodio idrossido per equilibrare il pH, acqua depurata.

Al paragrafo 5 «Come conservare "Emla"» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Tenere il tubo saldamente chiuso», riportare:

non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 - Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20049 - Caleppio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. via dell'Artigianato n. 1 - 20032 - Corramano (MI);

De Salute S.r.l. via Biasini n. 26 - 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 048235028;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

EMLA «25 mg/g + 25 mg/g crema» 1 tubo in AL da 5 g + 2 cerotti occlusivi - codice A.I.C.: 048235028;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile

del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03994

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Januvia»

Estratto determina IP n. 472 del 17 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale JANUVIA 50 mg film-coated tablet - 28 tablets autorizzato dall'European Medicines Agency - EMA e identificato con n. EU/1/07/383/008, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 - Segrate.

Confezione:

JANUVIA «50 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - codice A.I.C.: 053144010 (in base 10) 1LPUGB(in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: sitagliptin fosfato monoidrato, equivalente a sitagliptin 50 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460), calcio fosfato dibasico anidro (E341), croscarmellosa sodica (E468), magnesio stearato (E470b), sodio stearyl fumarato e gallato di propile.

Rivestimento della compressa: poli(vinil alcol), macrogol 3350, talco (E553b), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), e ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

JANUVIA «50 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - codice A.I.C.: 053144010;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

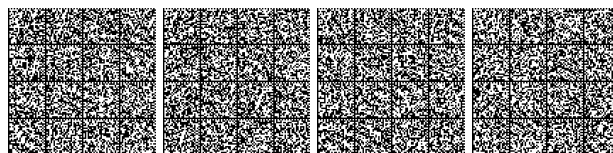
Confezione:

JANUVIA «50 mg compressa rivestita con film - uso orale» blister (PVC/PE/PVDC/ALU) 28 compresse - codice A.I.C.: 053144010;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03995

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Almotrex»**

Estratto determina IP n. 474 del 20 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ALMOGRAN 12,5 MG, COMPRIMÉ PELLICULÉ 12 U.P. dalla Francia con numero di autorizzazione 358 607-0 ou 34009 358 607 0 5, intestato alla società Almirall SAS 3-5 Boulevard Gallieni 92130 Issy-les-Moulineaux - Francia e prodotto da Industrias Farmaceuticas Almirall, S.A Ctra de Martorell 41-61 08740 Sant Andreu De La Barca (Barcellona) - Spagna (precedentemente: Industrias Farmaceuticas Almirall, S.A Ctra Nacional II, KM 593 08740 Sant Andreu De La Barca - Spagna), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 20054 Segrate MI.

Confezione: ALMOTREX «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 053169013 (in base 10) 1LQLVP(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: almotriptan 12,5 mg;

eccipienti: nucleo della compressa: mannitolo (E-421), cellulosa microcristallina, povidone, amido glicolato di sodio, stearilfumarato di sodio.

Rivestimento: ipromellosa, diossido di titanio (E-171), Macrogol 400, cera carnauba.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. via Amendola, 1 - 20049 Casaleggio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ALMOTREX «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 053169013.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ALMOTREX «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 053169013.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03996

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Nurofen»**

Estratto determina IP n. 479 del 27 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN 400 MG OBALENÉ TABLETY 24 OBALENYCH TABLET dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/322/99-C, intestato alla società Reckitt Benckiser (Czech Republic), SPOL. S R.O. Vinohradská 2828/151 Praha 3, 130 00 (Repubblica Ceca) e prodotto da RB NL Brands B.V. Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol Paesi Bassi, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC-PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 039500071 (in base 10) 15PG97(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa contiene:

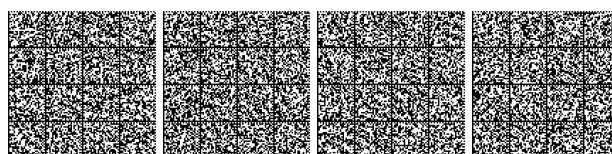
principio attivo: 400 mg di ibuprofene

eccipienti: saccarosio, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, sodio citrato diidrate, croscarmellosa sodica, acido stearico 95%, silice colloidale anidra, talco, gomma arabica dispersione essiccata, titanio biossido (E 171), macrogol 6000, inchiostro rosso (gomma lacca, ossido di ferro rosso (E 172), glicole propilenico (E1520), soluzione di ammoniaca al 30%, simeticone).

Modificare l'avvertenza relativa al sodio riportata al paragrafo 2 del foglio illustrativo, come di seguito indicato:

Nurofen 400 mg compresse rivestite contiene:

sodio: Questo medicinale contiene 31,85 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per compressa. Questo equivale all'1,59% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata con la dieta di un adulto.



Al paragrafo 5 «Come conservare Nurofen» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «conservi ad una temperatura non superiore ai 30°C», riportare:

Nurofen 400 mg compresse rivestite: conservi ad una temperatura non superiore ai 25°C.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di Nurofen e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo, come di seguito indicato:

Nurofen si presenta in forma di compressa rivestita bianca, liscia, lucida, biconvessa, con la scritta rossa NUROFEN 400 su un lato.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC-PVDC/AL.

Codice A.I.C. : 039500071.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUROFEN «400 mg compresse rivestite» 12 compresse in PVC-PVDC/AL.

Codice A.I.C. : 039500071.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03997

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 480 del 27 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLLOC 40 MG GASTRO-RESISTANT TABLET- 14 GASTRO-RESISTANT TABLETS (1X14) dalla Grecia con numero di autorizzazione 58046/4-9-2015 e 124688/20-11-2023, intestato alla

società Takeda Hellas S.A. Agiou Konstantinou 59-61 151 24 Marousi Attiki (Grecia) e prodotto da Takeda GMBH Lehnitzstraße 70-98 16515 Oranienburg Germania e da Delpharm Novara S.r.l. via Crosa 86 28065 Cerano (NO) Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa, 160 21017 Samarate VA.

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 041972201 (in base 10) 180WH9(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.

Composizione: ogni compressa gastroresistente contiene:

principio attivo: 40 mg di pantoprazolo

eccipienti: Nucleo: sodio carbonato (anidro), mannitolo, crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E172), glicole propilenico (E1520), acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrate.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa 160, Samarate, 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. : 041972201.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: PANTORC «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL.

Codice A.I.C. : 041972201.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03998



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ducressa»

Estratto determina IP n. 481 del 27 luglio 2026

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DUCRESSA 1 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung 5 ml 1 bottle of 5 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 2203683.00.00, intestato alla società Santen Oy Niittyhaankatu 20 - 33720 Tampere Finlandia e prodotto da Santen Oy Kelloportinkatu 1 - 33100 Tampere Finlandia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola - Isola I, torre 1, int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: DUCRESSA - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053139010 (in base 10) 1LPPL2 (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: ogni millilitro di soluzione contiene:

principio attivo: 5 mg di levofloxacina e 1 mg di desametasone;

eccipienti: Sodio diidrogeno fosfato, sodio monoidrogeno fosfato dodecaidrato, sodio citrato, soluzione di benzalconio cloruro, soluzione di idrossido di sodio (4%) o acido cloridrico (10%) (per la correzione del pH), acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DUCRESSA - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053139010.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DUCRESSA - «1 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Ldpe da 5 ml con contagocce.

Codice A.I.C.: 053139010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale

viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03999

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Asadrox»

Estratto determina AAM/PPA 438/2026 del 23 luglio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II - C.I.4): Modifiche ai paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9, 5.1, 5.2, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e conseguenti paragrafi del foglio illustrativo a seguito di nuovi dati di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza per inserire informazioni aggiuntive sui principi attivi rosuvastatina e acido acetilsalicilico. Inoltre, sono state introdotte modifiche editoriali minori al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo per il medicinale ASADROX.

Confezioni:

A.I.C. n.:

048829194 - «5mg/100mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829016 - «5mg/100mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829028 - «5mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829030 - «5mg/100mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829042 - «5mg/100mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829055 - «5mg/100mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829067 - «5mg/100mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829206 - «10mg/100mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829079 - «10mg/100mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829081 - «10mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829093 - «10mg/100mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829105 - «10mg/100mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829117 - «10mg/100mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829129 - «10mg/100mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829218 - «20mg/100mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829131 - «20mg/100mg capsule rigide» 28 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829143 - «20mg/100mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829156 - «20mg/100mg capsule rigide» 56 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

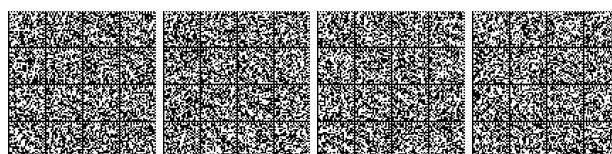
048829168 - «20mg/100mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829170 - «20mg/100mg capsule rigide» 90 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al;

048829182 - «20mg/100mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pa/Al-Pvc/Al.

Codice pratica: VC2/2025/273.

Codice procedura europea: PL/H/0548/001-003/II/020.



Titolare A.I.C.: Adamed S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Mazzini n. 20 - 20123 Milano (Italia) - codice fiscale 10753240968.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04068

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Normoparin»

Estratto determina AAM/PPA 449/2026 del 31 luglio 2026

Si autorizza la seguente variazione:

variazione: tipo II C.1.4 - Aggiornamento del paragrafo 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo per il medicinale NORMOPARIN;

confezione: 25.000 U.L./5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, 10 fiale - A.I.C. n. 024928119;

codice pratica: VN2/2025/209.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A - con sede legale e domicilio fiscale in Julián Camarillo n. 35 - 28037 Madrid (Spagna).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A04069

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l., in Pozzilli.

Con il provvedimento n. aM - 112/2026 del 23 luglio 2026 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Pozzilli (IS) Masserie Armieri (zona ind.), rilasciata alla società Fresenius Kabi Ipsum S.r.l..

26A04098

Sospensione dell'autorizzazione concernente la produzione di sostanze attive per uso umano rilasciata alla società Advaxia Biologics società a responsabilità limitata, in Pomezia.

Con determina di sospensione Sospensione GMPAPI - API/1/2026 del 4 agosto 2026 è stata sospesa, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, l'autorizzazione della produzione di sostanze attive dell'officina farmaceutica sita in via Pontina, km 30,600, Pomezia (RM) - 00071, Italia, rilasciata alla società Advaxia Biologics società a responsabilità limitata.

26A04183

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, venti provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1165/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APIXABAN BRUNO FARMACEUTICI;

2) DET PRES 1163/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APILION;

3) DET PRES 1166/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale APREMILAST MEDAC;



4) DET PRES 1169/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BANXAN;

5) DET PRES 1171/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale DIMETILFU-MARATO VIVANTA;

6) DET PRES 1174/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELTROMBO-PAG VIVANTA;

7) DET PRES 1164/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LETROZOLO P-CARE;

8) DET PRES 1170/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ORGOVYX;

9) DET PRES 1178/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RIVAROXABAN ABDI;

10) DET PRES 1162/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AICISI;

11) DET PRES 1181/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale KIRSTY;

12) DET PRES 1176/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EVFRAXY;

13) DET PRES 1172/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OSSIGENO C.I.O.;

14) DET PRES 1177/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PYZCHIVA;

15) DET PRES 1179/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e regime di rimborsabilità e prezzo di schema posologico del medicinale per uso umano "KANUMA"»;

16) DET PRES 1173/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PANTORC;

17) DET PRES 1175/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali e classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PREVYMIS;

18) DET PRES 1167/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LINAGLIPTIN EG;

19) DET PRES 1180/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale SYNCROPINE;

20) DET PRES 1168/2026 del 12 agosto 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OBGEMSA.

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A04283

CAMERA DI COMMERCIO TOSCANA NORD-OVEST

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata ditta individuale, già assegnataria del marchio di seguito indicato, con determinazione dirigenziale n. 439 del 4 agosto 2026, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, a seguito cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese. Il titolare dell'impresa ha provveduto alla riconsegna di un punzone, così come previsto dall'art. 29, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, alla Camera di commercio Toscana Nord Ovest recante l'impronta del marchio di identificazione n. 15-MS assegnato all'impresa medesima.

Marchio	Impresa	Indirizzo
15 - MS	Signal Massimo	Viale XX Settembre 270 Cap 54031 Avenza (MS)

26A04043

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

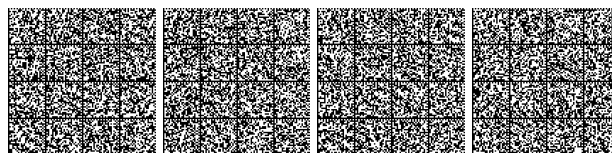
Domanda di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ossolano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Ossolano», ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024, presentata dal Consorzio per la tutela, la promozione e la valorizzazione del formaggio Ossolano DOP soggetto legittimato ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, dello stesso decreto, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla domanda di registrazione, dovranno pervenire, a pena di irricevibilità, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 - Roma, indirizzo pec aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare di produzione, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Se ritenute ricevibili, visto l'art. 61, comma 3, del decreto ministeriale n. 690637 del 22 dicembre 2025, si applica la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, verrà emanato il provvedimento di registrazione delle modifiche ordinarie al disciplinare di produzione. Tale provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e trasmesso alla Commissione europea.



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«OSSOLANO»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Ossolano» è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» può portare la menzione aggiuntiva d'Alpe secondo le condizioni riportate nel presente disciplinare.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» presenta le seguenti caratteristiche di forma e dimensioni:

forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, con facce piane o quasi piane;

peso da 5,8 a 7,2 kg; da 4,8 a 6,2 kg per la menzione d'Alpe;

altezza dello scalzo da 6,0 a 9,0 cm; diametro da 29,0 a 32,0 cm.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» presenta le seguenti caratteristiche:

crosta: liscia, regolare, di colore paglierino, tendente a diventare più intenso con l'avanzare della stagionatura;

pasta: consistente, elastica, con occhiatura irregolare di piccole dimensioni, di colore variabile dal leggermente paglierino al paglierino carico, fino al giallo intenso;

sapore: aroma caratteristico, armonico e delicato, legato alle varietà stagionali della flora, risultando più intenso e fragrante con l'invecchiamento.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» presenta le seguenti caratteristiche compositive:

grasso sulla sostanza secca minimo 40%.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» ha un periodo minimo di stagionatura di sessanta giorni computando la data dall'inizio della lavorazione del latte.

Il peso e le dimensioni di cui sopra si riferiscono al prodotto ai minimi di stagionatura.

Art. 3.

Area di produzione

Il territorio delimitato è identificato dai confini censuari ed amministrativi dei seguenti comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Baceno, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Bognanco, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Craveggia, Crevaladossola, Crodo, Domodossola, Druogno, Formazza, Macugnaga, Malesco, Masera, Mergozzo, Montecrestese, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premia, Premosello Chiovenda, Re, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Tocco, Trasquera, Trontano, Vanzone con San Carlo, Varzo, Viganella, Villadossola, Villette, Vogogna.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» d'Alpe è ottenuto da latte prodotto e caseificato in alpeggi ubicati nel medesimo territorio delimitato, ad altitudini non inferiori a 1.400 metri s.l.m.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, gestiti dalla struttura di controllo, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla stessa delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodo di ottenimento*a) *Il latte*

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» è ottenuto esclusivamente da latte intero di vacca proveniente da due sino a quattro mungiture successive, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» d'Alpe è ottenuta esclusivamente da latte intero di vacca proveniente da una sino a due mungiture successive, nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre di ogni anno.

b) *Le razze*

Le bovine da latte allevate devono appartenere alle razze: Bruna, Frisona, pezzata Rossa e loro meticcii.

Nell'ambito della gestione aziendale è vietato il ciclo di asciutta delle vacche fuori dal territorio delimitato. Al fine di garantire la tracciabilità tutti i bovini devono essere sottoposti ai controlli funzionali del latte.

c) *L'alimentazione*

La razione alimentare del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio D.O.P. «Ossolano» è costituita da erba e/o foraggi, ottenuti nella zona delimitata, in percentuale pari almeno al 60% della sostanza secca totale annua; concentrati di cereali e leguminose e sottoprodotti della loro lavorazione, utilizzati a completamento della razione, non devono superare il 40% della sostanza secca totale annua.

Nel caso del formaggio D.O.P. «Ossolano» d'Alpe la razione del bestiame, per il periodo di produzione interessato, è costituita da erba e/o foraggi ottenuti da superfici a pascolo ubicate nel territorio delimitato, per almeno il 90% della sostanza secca totale; concentrati di cereali e leguminose e sottoprodotti della loro lavorazione, utilizzati a completamento della razione, non devono superare il 10% della sostanza secca totale.

In entrambi i casi è consentita l'integrazione vitaminica e minerale nei limiti ammessi dalla legge.

Il pascolo, pur non essendo obbligatorio, è regolarmente praticato nei prati di fondovalle nel periodo compreso tra aprile e ottobre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Per l'Ossolano d'Alpe il pascolamento è obbligatorio nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

d) *Il processo produttivo*

Il latte viene lavorato intero, crudo o previo trattamento termico di pastorizzazione. È consentito l'uso di *starsters* ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni.

Il latte viene coagulato alla temperatura compresa tra 36 °C e 39 °C.

Il coagulo si ottiene usando caglio ammesso dalla legislazione vigente.

Effettuata la coagulazione, si inizia la rottura della cagliata fino a ridurre i granuli alla grossezza di un chicco di mais. Tale operazione si completa in un tempo tra cinque e dieci minuti.

Mentre il coagulo viene mantenuto in movimento, si avvia la cottura, progredendo verso temperature comprese tra 42 °C e 45 °C per un tempo variabile tra i quindici e trenta minuti.

Terminata la cottura, si estrae la cagliata, che viene successivamente pressata per espellere il siero residuo e per omogeneizzare la massa caseosa. Tale processo ha durata variabile in relazione alla pressione applicata fino ad un massimo di dodici ore.

Prima della salatura sono utilizzate fasce marchianti, che recano la dicitura «Ossolano» ed altre diciture previste dal disciplinare.

La salatura può essere effettuata a secco od in salamoia.

Le forme vengono conservate in idonei locali di stagionatura alla temperatura tra + 5 °C e + 14 °C, con umidità relativa dal 75% al 95 %.

Sono ammessi i seguenti trattamenti in crosta: raschiatura, lavaggio con acqua e sale, oliatura.

Le forme vengono conservate nei locali di stagionatura, prima della commercializzazione, per un tempo minimo di sessanta giorni computando la data dall'inizio della lavorazione del latte.



Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il territorio all'estremo nord della Regione Piemonte, sito tra Canton Vallese e Canton Ticino, tra Alpi Pennine e Alpi Lepontine è denominato Val d'Ossola. Corre da nord a sud per 70 km con una larghezza massima di circa 35; confina a sud con il Lago Maggiore da cui in pochi chilometri si giunge ai 4600 metri sul livello del mare del gruppo Monte Rosa e di altre numerose vette che superano i 3.200 metri di altitudine.

Il territorio delimitato è identificato da orografia complessa ed irregolare che determina un'estrema frammentazione in piccole aziende agricole che conducono da dieci a massimo settanta capi in lattazione con piccoli caseifici agricoli sociali di riferimento per la trasformazione e la stagionatura.

L'intero territorio di produzione del formaggio D.O.P. «Ossolano» è interamente montano, con forti pendenze, ed è il risultato di fenomeni pedogenetici che hanno condotto alla formazione di suoli caratterizzati da scarsa presenza di ossigeno, bassa permeabilità e pH acido. Il territorio presenta condizioni climatiche caratterizzate da piovosità elevata e costante (rispetto alla media nazionale e regionale); tale elemento, abbinato alle particolari temperature locali, con temperature medie più basse rispetto alle zone limitrofe, consente da un lato la crescita di caratteristiche essenze prative e, dall'altro, il mantenimento di microclimi idonei alla stagionatura del formaggio.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» ha caratteristiche di unicità legate all'ambiente di produzione e alle tradizioni zootecnica e casearia che si manifestano anche sotto l'aspetto paesaggistico, per esempio nei prati e pascoli sia d'alpeggio che di fondovalle, caratterizzate da estrema biodiversità, presenti sui versanti dell'intero territorio.

L'alimentazione degli animali, in particolare la componente foraggera della razione, influisce sulle caratteristiche del latte ottenuto e, di conseguenza su quelle del formaggio prodotto (ben noti sono, ad esempio, gli aromi trasmessi al latte prima e al formaggio poi dalla specie *Ligusticum mutellina*, conosciuta comunemente in zona come «erba mottolina»).

Il formaggio Ossolano è espressione del «saper fare» collettivo degli agricoltori ossolani, risultato di un percorso condiviso di qualificazione.

Il legame del prodotto con la storia e le tradizioni locali ha origine dai rapporti intercorsi tra le popolazioni originarie del luogo e quella dei Walser, che nei secoli giunsero dalla vicina Svizzera e si stabilirono nei territori ossolani, tanto da diventare una delle tre minoranze etniche del Piemonte (oltre ai Francoprovenzali e ai Valdesi).

La popolazione Walser insediata nei territori montani ossolani ha sviluppato una tecnica casearia propria, in dipendenza anche delle particolari condizioni climatiche (precipitazioni abbondanti e temperature mai eccessivamente elevate), che prevede l'inserimento, nel processo produttivo, della fase di «semicottura», operazione necessaria per permettere un migliore spurgo del siero.

Tale operazione, in abbinamento alla pressatura, caratterizza la produzione del formaggio D.O.P. «Ossolano»; essa favorisce infatti la selezione di una microflora lattica specifica che condiziona fortemente le successive fasi di maturazione in caseificio e di affinamento nei locali di stagionatura. Semicottura, pressatura e conseguente selezione della microflora procasaria autoctona, conferiscono al formaggio la tipica occhiatura irregolare e di piccole dimensioni (inferiori al chicco di riso) oltre alla caratteristica consistenza della pasta, compatta ed elastica; tali elementi differenziano il formaggio «D.O.P. Ossolano» dalle altre produzioni casearie piemontesi di pezzatura simile, che presentano una pasta mediamente più morbida e un'occhiatura minuta, uniforme e diffusa.

Fondamentale inoltre per l'ottenimento del caratteristico profilo sensoriale del formaggio D.O.P. «Ossolano» è infine la fase di stagionatura, durante la quale le condizioni ambientali di temperatura e umidità favoriscono l'attività della microflora batterica selezionatasi nelle precedenti fasi del processo di caseificazione, concorrendo così a definire il profumo ed il gusto tipici di questo formaggio.

Il profumo è delicato ma intenso, con note floreali che sfumano in sentori di frutta secca quali noci e nocciole, tipiche dell'arco alpino, rinfrancato dal diacetile che si percepisce con nettezza e che lo rende persistente.

Il gusto è da subito evoluto, in linea con i profili aromatici tendenzialmente sapidi; esso è pieno, con prevalenza del diacetile che lo caratterizza a lungo, fino a concludere con note di frutta matura e secca, vaniglia e rosa canina o ancora fiori dei pascoli alpini quali il botton d'oro o piccoli frutti selvatici come uva spina e ribes giallo.

Una masticazione adeguata, unita al riscaldamento in bocca, esalta questi profili gusto-olfattivi permettendo alla pasta, consistente ed elastica, di sciogliersi con gradualità e di far uscire tutta la vasta gamma aromatica del formaggio, in specie i gusti tendenti allo speziato.

Il colore della pasta è giallo, variabile dal giallo tenue al paglierino; la colorazione più intensa si collega strettamente alla componente foraggera dell'alimentazione degli animali tipica del periodo primaverile ed estivo nonché alla stagionatura del formaggio, specie se continuata in ambienti naturali.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2024/1143.

Art. 8.

Etichettatura

Tutte le forme di formaggio sono identificate mediante l'apposizione della fascera marchiante durante il processo produttivo e con etichetta cartacea apposta su una delle due facce della forma e l'applicazione del marchio a fuoco, non prima del termine minimo di stagionatura.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» riporta la menzione aggiuntiva d'Alpe solamente sull'etichetta cartacea.

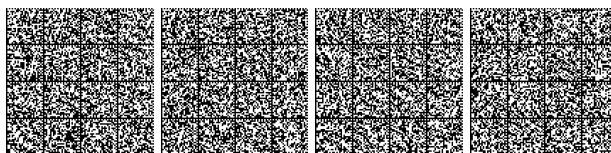
Fascera marchiante

La fascera marchiante per D.O.P. «Ossolano», imprime a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura e contiene:

1. la denominazione «Ossolano»;
2. numero identificativo del caseificio;
3. lo spazio per il marchio a fuoco.

1. La denominazione «Ossolano»:

La denominazione



OSSOLANO

è lunga 116 mm, scritta in caratteri Arial alti 15 mm, maiuscoli e inclinati di 30° verso destra. Le scritte OSSOLANO sono sfalsate tra loro e ripetute quattordici volte su tutto il giro della fascera.

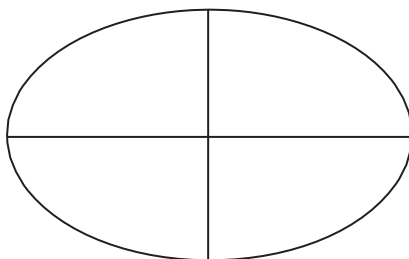


2. Numero identificativo del caseificio

Il numero identificativo del caseificio, che indica in maniera univoca il produttore, è riportato sulla fascera marchiante come:

bollo di riconoscimento CE (numero di identificazione dello stabilimento autorizzato e la sigla dello Stato europeo dove esso si trova).

Il bollo è contenuto in un ovale dalle dimensioni di mm 78 x 64.



3. Spazio per il marchio a fuoco

Al termine delle scritte OSSOLANO e prima del bollo di riconoscimento comunitario è disponibile uno spazio bianco delle dimensioni di mm 65 x 65 da utilizzare per la marchiatura a fuoco



da apporre alle forme idonee che hanno raggiunto il periodo minimo di stagionatura.

Etichetta cartacea

L'etichetta è costituita da tre parti principali:

anello esterno contenente le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il riferimento agli ingredienti, l'indicazione della ragione sociale del produttore;

il corpo centrale dell'etichetta contenente il logo costitutivo della denominazione, presente al centro dell'etichetta e ripetuto a raggiera in dimensioni proporzionali alla precedente, il simbolo grafico comunitario. Per le produzioni d'alpeggio l'indicazione - d'Alpe;

l'ovale posto in basso sull'etichetta contenente la personalizzazione del produttore, stagionatore, porzionatore, confezionatore.

Logo costitutivo:

il logo costitutivo è formato da una fascia ondulata evidenziata ai margini da un doppio bordo, sormontata dal perimetro del territorio ossolano così come identificato nel presente disciplinare, a sua volta sormontato dalla scritta OSSOLANO posta diagonalmente, quest'ultima con dimensioni almeno doppie di qualsiasi altra scritta;

la fascia ondulata è di colore marrone chiaro (Pantone 473U);

il contorno della fascia, il perimetro del territorio ossolano e scritta OSSOLANO sono di colore marrone scuro (Pantone 469 U);

il carattere della scritta ossolano è: Futura extra bold oblique corpo 80.





Dimensioni etichetta cartacea:

ha un diametro di 270 mm con il logo costitutivo posto centralmente delle dimensioni di mm 160 di lunghezza e mm 90 di altezza, con disposti a raggiera nove loghi costitutivi delle dimensioni corrispondenti al 30% del logo posto centralmente. In alto a sinistra reca inoltre un ellisse bianca di assi corrispondenti a cm 11 x 6 per l'inserimento della personalizzazione del produttore, stagionatore, porzionatore, confezionatore;

sull'esterno della pelure ad 1,0 cm dal bordo sono indicate: le informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, il riferimento agli ingredienti e l'indicazione della ragione sociale del produttore; le scritte sono in carattere Futura bold delle dimensioni corpo 9.

Le etichette sono identificate:

per la tipologia «D.O.P.Ossolano» da una etichetta di colore verde pieno (Pantone 369 U) che sfuma al centro e ai lati in verde chiaro (Pantone 358U);

per la tipologia «D.O.P.Ossolano» d'Alpe da una etichetta di colore marrone pieno (Pantone 469 U) che sfuma al centro e ai lati in marrone chiaro (Pantone 473U), recante la menzione d'Alpe posta a semicerchio sopra il vertice del logo costitutivo centrale, scritta in caratteri Tiffany Heavy italic, corpo 36 di colore nero.



Sulle forme che presentano difetti strutturali e/o estetici e/o di qualità della pasta, tali da non consentire l'apposizione del marchio a fuoco dopo il termine minimo di conservazione, saranno asportate dallo scalzo le impronte con la scritta Ossolano e il numero identificativo del caseificio. Per tali forme i produttori dovranno conservare la documentazione di rintracciabilità.

Il formaggio D.O.P. «Ossolano» è immesso al consumo in forma intera o porzionata. La forma intera è immessa al consumo, non prima del termine minimo di stagionatura, previa identificazione con:

- scalzo avente impresso la scritta Ossolano;
- etichetta cartacea apposta su una delle due facce della forma;
- marchiatura a fuoco sullo scalzo.

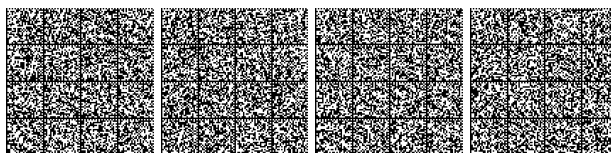
La forma porzionata è immessa al consumo, non prima del termine minimo di stagionatura, a condizione che sia possibile identificare: porzione di scalzo avente impresso parte della scritta Ossolano;

denominazione d'origine protetta «Ossolano» sulla etichetta adesiva e/o sul film prestampato messo sulla confezione dal porzionatore autorizzato.

Le attività di porzionatura devono avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni sanitarie di legge e previo inserimento nel sistema dei controlli della struttura di controllo autorizzata e sono permesse anche al di fuori dell'area delimitata per la D.O.P.

Le forme di formaggio D.O.P. «Ossolano» e «Ossolano» d'Alpe che vengono confezionate con operazioni che comportino la raschiatura e/o asportazione della crosta (raspature, cubetti, fettine, ecc.), rendendo invisibile la marchiatura di origine, devono avvenire esclusivamente nella zona di produzione, così come definita nel presente disciplinare, al fine di garantirne la rintracciabilità.

26A04042



Pubblicazione del regolamento di esecuzione della Commissione europea relativo all'approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, dei vini «Romagna».

Si rende noto che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 5 agosto 2026, è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1920 della Commissione del 31 luglio 2026 relativo all'approvazione della modifica dell'Unione al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Romagna».

Il suddetto regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

A decorrere dall'entrata in vigore del richiamato regolamento di esecuzione, la modifica dell'Unione è applicabile nel territorio dell'Unione europea nonché nel territorio dei paesi terzi con i quali l'Unione europea ha stipulato appositi accordi.

Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» consolidato con la predetta modifica, è pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero all'apposita Sezione «Qualità - Indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite - Vini DOP e IGP - Elenchi e disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625>

26A04111

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 18 giugno 2026, recante: «Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 giugno 2026, si dà attuazione delle previsioni introdotte dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per la promozione degli impianti a fonte rinnovabile con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

26A04120

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 16501/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.a.», con stabilimento sito in Sequals (PN), località Prati del Sbriss, il detonatore elettrico a media intensità denominato «Riodet I-UZ», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Gli elementi di marcatura sicura previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2008, devono essere conformi al disposto del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante «Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04121

Riconoscimento e classificazione di un esplosivo

Con decreto ministeriale n. 16502/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Simone Ferrari, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Pravisani S.p.a.», con stabilimento sito in Sequals (PN), località Prati del Sbriss, il detonatore elettrico a media intensità denominato «Riodet XP», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella III categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Gli elementi di marcatura sicura previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2008, devono essere conformi al disposto del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante «Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04122

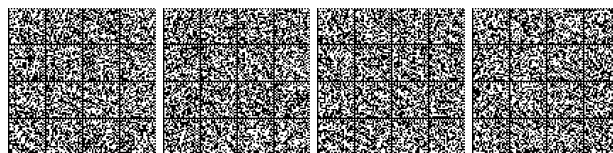
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 19974/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, l'esplosivo denominato «cartuccia cal. 76/62 TP (mod.79) con SIL RTP6», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella I categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04123



Classificazione di un prodotto esplosivo ad uso civile

Con decreto ministeriale n. 10942/2026 del 28 luglio 2026, l'esplosivo denominato «MAX4» è classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con il numero ONU 0081 1.1D, assegnato dal Ministero per la transazione ecologica e la sfida demografica di Madrid (Spagna), in data 3 marzo 2026.

Per il citato esplosivo il sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, ha prodotto il certificato di esame UE del tipo n. LOM 25EXP6424 rilasciato dall'organismo notificato «LOM» (Spagna) in data 11 novembre 2025 ed il modulo a scelta basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (Modulo «D») rilasciato dal medesimo organismo notificato in data 29 luglio 2021.

Dalla documentazione presentata risulta che l'esplosivo in argomento è prodotto dalla «Maxamcorp International, S.L.» nello stabilimento sito in Carretera de Burgos a Santander, P.K. 28 - Quintanilla Sobresierra (Burgos).

Tale prodotto è sottoposto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 ed alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Sull'imballaggio dello stesso deve essere, altresì, apposta l'etichetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e codice di classificazione, numero dell'attestato di esame UE del tipo, categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., nome del distributore titolare delle licenze di polizia ed indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto, nonché gli estremi del presente provvedimento di classificazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04124

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 14953/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Massimo Viscogliosi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «MBDA Italia S.p.a.» presso il «Centro Interforze Munizionamento Avanzato (C.I.M.A.)» della marina militare italiana, sito in Aulla (MS), l'esplosivo denominato «batteria termica PAL», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo E di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04125

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 10799/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Avio S.p.a.» con sede e stabilimento in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

ISD con *basket* coibentati: IV categoria;

motore di volo VSHORAD (LMC): I categoria;

motore di volo VSHORAD: I categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04126

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 18225/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

granata stordente *sound & flash grenade*, 9 bang, delay 0.5 S, 165 db NEQ 13,4 g: I categoria;

granata fumogena *grenade hand* Ø 63,5 mm SMK *white* NEQ 136 g: V categoria gruppo D;

granata fumogena *grenade hand* Ø 63,5 mm SMK *red* NEQ 136 g: V categoria gruppo D;

granata fumogena *grenade hand* Ø 63,5 mm SMK *green* NEQ 136 g: V categoria gruppo D.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04127



Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 20601/2026 del 28 luglio 2026, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - località Matt'è Conti, l'esplosivo denominato «granata 40x46 mm *target practice marker* NEQ 0,5 g», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è riconosciuto e classificato nella V categoria gruppo A di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tale prodotto è destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04128

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 48211/2026 del 30 luglio 2026, su istanza del sig. Bruno Pirozzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «KNDS Ammo Italy S.p.a.» con stabilimento sito in Colleferro (RM), via Ariana km 5,200, gli esplosivi di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'Allegato «A» al medesimo regio decreto, come sotto indicato:

- cartuccia cal. 30x173 mm ABM: I categoria;
- polvere propellente SIL064: I categoria;
- primer* a percussione M36A2: V categoria gruppo E;
- miscela del *primer* a percussione M36A2: III categoria;
- tori di polvere nera 30x173 mm: I categoria;
- proietto carico 30x173 mm ABM senza spoletta: II categoria;
- proietto carico 30x173 mm ABM con spoletta FB767: II categoria;
- spoletta programmabile FB767: V categoria gruppo A;
- disco di trasmissione FB767: II categoria;
- split back* FB767: II categoria.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04129

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 3812/2026 del 30 luglio 2026, su istanza del sig. Luigi Toninelli, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Cheddite Italy S.r.l.» con sede e

stabilimento in Livorno, località Salviano, via del Giaggiolo n. 189, le cartucce ad esclusivo uso militare, della linea SENTINEL per uso anti-drone denominate: «ARLT145 42 2x3 - calibro 12/76», «ARLT145 42 3x5 - calibro 12/76», «ARLT12 42 2x3 - calibro 12/76», «ARLT12 42 4x5 - calibro 12/76», «ARST12 42 2x3 - calibro 12/76», «ARST12 42 3x5 - calibro 12/76», «ARST145 42 2x3 - calibro 12/76», «ARST145 42 3x5 - calibro 12/76», «T32 - calibro 12/70», «TS24 - calibro 12/70», «TS28 - calibro 12/70», «DCT12 - calibro 12/70», «DCT145 - calibro 12/70», «ER60 - calibro 12/70», «ER100 - calibro 12/70», «LR35 - calibro 12/70», «LRB35 - calibro 12/70», «LRM45 - calibro 12/76», «LRMB45 - calibro 12/76», «LRS32 - calibro 12/70», «LRSM33 - calibro 12/76», e le cartucce della linea Military & Police per uso difesa installazioni denominate: «B9 - calibro 12/70», «B27 - calibro 12/70», «S32 - calibro 12/70», «SS26 - calibro 12/70», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciute e classificate nella V categoria gruppo A di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritte nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.

Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, entro centoventi giorni dalla notifica.

26A04130

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 30 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 30 gennaio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0008493/AVV-L-217 del 22 luglio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 30, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 30 gennaio 2026, concernente la rivalutazione dei contributi e del tetto reddituale con decorrenza 1° gennaio 2026, ai sensi dell'art. 30, dell'art. 34 commi 1, 2 e 3 e dell'art. 37, comma 4 del vigente regolamento unico della previdenza forense.

26A04099

Approvazione della delibera n. 519/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati in data 25 febbraio 2026.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0008494/PIND-L-146 del 22 luglio 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 519/2026 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EPPI in data 25 febbraio 2026, concernente la distribuzione della contribuzione integrativa sui montanti previdenziali degli iscritti, per l'anno 2024.

26A04100

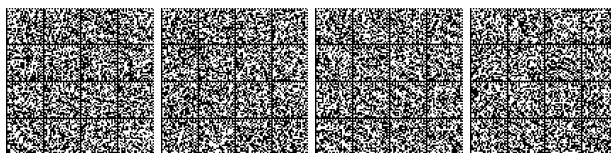


Approvazione della delibera n. 29290/25 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 20 novembre 2025.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 0007520/ING-L-257 del 26 giugno 2026 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 29290/25 adottata dal consiglio di amministrazione della INARCASSA in data 20 novembre 2025, concernente la determinazione del tasso di capitalizzazione dei contributi, utile ai fini della determinazione delle pensioni in totalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, per l'anno 2025.

26A04101MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2026-GU1-190) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

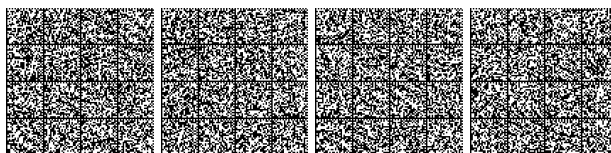
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

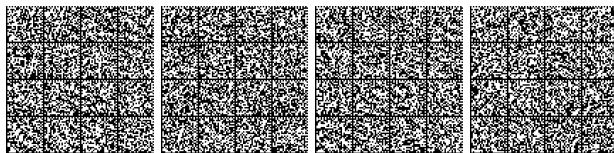
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

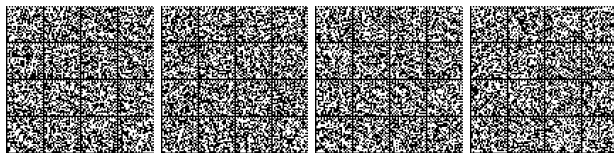
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

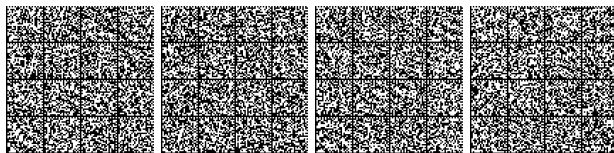
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 1 8 *

€ 1,00

